



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 19/10/2016
nr. 0027062/Det/1199
Classifica I.4.3
12-01-00

DETERMINAZIONE N. DEL



Oggetto: Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla determinazione del Servizio prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTA la nota DGISAN n. 29562-P del 10/07/2013, recante "Indicazioni operative per l'autorizzazione dei carni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011";
- VISTO il Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011;
- VISTO l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. **1199** del **19 OTT 2016**

Regolamento (CE) n. 1774/2002” (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 464 del 16/05/2013 del Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità;

- VISTO l'Allegato 1 alla suddetta determinazione n. 464 del 16/05/2016 che, al punto 1.2 dell'art. 14, prevede che, relativamente ai criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento 1069/2009, l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione, che comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'art 8 lettera b) punto ii) del Regolamento 1069/2009, secondo le prescrizioni di cui all'allegato VI , capo II del regolamento 142/2011, deve essere registrata e soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte della ASL competente per territorio;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la Determinazione n. 1178/Det/30 del 19/01/16 che ha istituito all'interno del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare un gruppo di lavoro per la redazione del progetto sperimentale dei alimentazione del grifone (*Gyps fulvus*) con la costituzione di carnai aziendali;
- VISTE la procedura e la modulistica, redatte e condivise dal gruppo di lavoro, che regolamentano le modalità di presentazione delle istanze di registrazione e di autorizzazione all'utilizzo in deroga di materiali di categoria 1 per l'alimentazione animale (*Gyps fulvus*), le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte delle ASL competenti per territorio, e che individuano le responsabilità ed i compiti dei richiedenti e delle autorità competenti, e inviate al Ministero della Salute con richiesta di un parere tecnico;
- VISTO il parere tecnico, espresso dal Direttore Generale del Ministero della Salute con nota DGISAN n. 19699-P-12/05/2016, circa l'utilizzo dei sottoprodotti in carnai aziendali per l'alimentazione dell'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*), acquisito dal gruppo di lavoro con modifiche apportate nella procedura e negli allegati;
- RITENUTO pertanto di approvare il documento recante “Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla determinazione del Servizio prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013”, di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. **1199** del **19 OTT 2016**

all'Allegato A della presente determinazione, nonché della correlata modulistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DETERMINA

- ART. 1 L'approvazione del documento recante "Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla determinazione del Servizio prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013", di cui all'Allegato A, e della correlata modulistica, di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it ART. 3.

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.



Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Daniela Mulas

Daniela Mulas



Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla determinazione del Servizio prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013.

PREMESSA

All'interno programma LIFE 2014-2020, volto alla salvaguardia dell'unica popolazione naturale di avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*) in Italia, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari sta conducendo un progetto finalizzato alla creazione di condizioni favorevoli affinché il grifone possa migliorare il suo stato di conservazione negli areali storici del territorio sardo (LIFE Under Griffon Wings - LIFE14/NAT/IT/000484).

La carenza alimentare rappresenta uno dei principali fattori causali della riduzione della popolazione autoctona e, pertanto, il progetto intende usufruire delle deroghe previste dalle normative vigenti per destinare all'alimentazione del grifone carcasse di animali morti in aziende zootecniche, all'interno delle quali sono individuate stazioni di alimentazione (carnai aziendali).

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La finalità della presente procedura è la formalizzazione del sistema autorizzativo per l'uso in deroga di SOA, così come predisposto dal tavolo tecnico regionale, con l'obiettivo di:

- uniformare a livello regionale le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e registrazione dei carnai aziendali per l'alimentazione di uccelli necrofagi (*Gyps fulvus*) con SOA di categoria 1 (Regolamento CE 1069/2009, art. 8, lettera b);
- disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle registrazioni da parte delle autorità competenti (ASL e Regione);
- individuare i compiti e le responsabilità dei richiedenti e delle autorità competenti;
- predisporre una modulistica specifica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011;
- Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione il controllo e





Allegato A

l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009";
- Linee guida Nazionali, di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 20/CU del 7 febbraio 2013;
- Nota DGISAN n. 29562-P del 10/07/2013, avente per oggetto "Indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi di Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011";
- Determinazione n. 464 del 16 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale (Direzione generale della Sanità, Servizio Prevenzione) della Regione Autonoma della Sardegna che ha recepito le sopra citate linee guida nazionali;
- Parere dell'ISPRA, espresso con nota n. 48507 del 03/12/2013, conformemente alla nota circolare del Ministero della Salute DGISAN n. 29562 del 10/07/2013, relativo alla valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione;
- Determinazione n. 422 del 13 maggio 2014, relativamente alla "Area geografica di alimentazione del grifone nella Sardegna nord occidentale. Progetto di alimentazione del grifone all'esterno di stazioni di alimentazione";
- Parere tecnico del Direttore Generale del Ministero della Salute, trasmesso con nota DGISAN n. 19699-P del 12/05/2016, relativamente all'utilizzo dei SOA in carnai aziendali per l'alimentazione dell'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*).

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intende per:

- 1) «Sottoprodotti di origine animale»: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- 2) «Carcassa»: una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «Animale»: qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;
- 4) «Animale d'allevamento»:
 - a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d'allevamento;
 - b) equidi;
- 5) «Animale selvatico»: un animale non detenuto dall'uomo;





- 6) «Autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;
- 7) «Stazione di alimentazione o carnaio»: area individuata, perimetrata ed allestita, destinata ad alimentare le specie di uccelli necrofagi protette;
- 8) «Operatori»: le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
- 9) «Utilizzatori»: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;
- 10) «Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)»: tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 11) «Materiale specifico a rischio»: materiale specifico a rischio secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 12) «Zona isolata»: una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
- 13) «Gestore o responsabile del carnaio»: soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della corretta gestione della stazione di alimentazione.

MODALITA' OPERATIVE

1) RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I titolari delle aziende, nonché i proprietari e/o detentori di animali che intendono utilizzare i corpi interi o parti di corpi di animali morti, contenenti materiali specifici a rischio, per l'alimentazione di uccelli necrofagi (*Gyps fulvus*) in stazioni di alimentazione individuate all'interno della stessa azienda zootecnica (carnai o aree trofiche aziendali), devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) competente per territorio utilizzando l'apposito modello di cui all'**Allegato 1**.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione e con lo stesso modello i proprietari e/o detentori devono richiedere la registrazione nel sistema SINTESI ai sensi dell'art 23 del Reg. 1069/09.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'**Allegato 2**, il SIAPZ competente per





territorio dovrà verificare la presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'allevamento deve essere in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne per tubercolosi, brucellosi bovina e ovi-caprina e leucosi bovina;
- b) l'allevamento deve essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o produttivi, potenzialmente frequentabili dal grifone;
- c) l'allevamento non deve risultare sottoposto a vincoli sanitari e provvedimenti di polizia veterinaria;
- d) il sistema di allevamento non deve essere di tipo intensivo;
- e) l'allevamento deve essere situato all'interno dell'area geografica di alimentazione del grifone identificata dalla determinazione regionale n. 422 del 13/05/2014, in riferimento alla quale è stata rilasciata da parte dell'ISPRA la valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione.

Inoltre, prima di procedere al rilascio della riferita autorizzazione, il SIAPZ provvede ad effettuare un sopralluogo, con lo scopo di individuare all'interno dell'azienda zootecnica un'area idonea (stazione di alimentazione) da destinare all'alimentazione dei grifoni, secondo le caratteristiche riportate al punto 2 delle modalità operative.

In tali attività il SIAPZ è supportato da personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, in quanto capofila del progetto LIFE Under Griffon Wings – Implementation of Best Practices to Rescue Griffon Vultures in Sardinia (LIFE14/NAT/IT/00484), per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati all'etologia del necrofago.

Una volta individuata la stazione di alimentazione all'interno dei terreni dell'azienda zootecnica, in accordo con il richiedente, si procederà alla geo-referenziazione della stessa.

Il Servizio Veterinario trasmette una copia dell'autorizzazione al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione e contestualmente invia la richiesta di registrazione nel sistema SINTESI utilizzando l'apposito modulo di cui all'**Allegato 3**.

Ulteriore copia dell'autorizzazione viene inviata: al Sindaco del Comune in cui ricade la stazione di alimentazione, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna; all'Ispettorato Ripartimentale del corpo forestale di Vigilanza Ambientale; all'Assessorato della Difesa dell'ambiente, Servizio tutela della Natura e Politiche forestali, Istituto forestale di fauna selvatica e al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari.

2) CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

Nella scelta delle stazioni di alimentazione si dovranno privilegiare le tare rocciose o le aree marginali all'attività aziendale con caratteristiche di naturalità e tranquillità, non soggette a disturbi antropici, rispettando, di norma, le distanze minime di localizzazione





dalle seguenti aree particolarmente sensibili:

- a) 200 metri dagli edifici aziendali, da case non abitate, da strade di passaggio, da fonti, zone umide e corsi d'acqua, permanenti o temporanei;
- b) 300 metri da una zona coltivata;
- c) 500 metri da case isolate abitate e da cavi aerei sospesi;
- d) 1.000 metri dal perimetro urbano;
- e) 4.000 metri da aereo generatori.

Le stazioni di alimentazione devono essere posizionate in modo tale da non contaminare le acque superficiali e profonde.

Le stazioni di alimentazione devono essere collocate all'interno di un'area aziendale di proprietà ben delimitata e recintata, e ulteriormente circoscritta e protetta da una recinzione elettrica al fine di evitare l'accesso alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve essere costruita in modo tale da consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente riprendere il volo con facilità.

Contestualmente alla scelta delle stazioni di alimentazione deve essere individuato un sito ove sotterrare i resti non più utilizzabili per l'alimentazione. Tale sito deve essere il più vicino possibile al luogo di alimentazione. In alternativa i corpi interi o parti di corpi di animali morti devono essere smaltiti conformemente all'art. 12 del Reg. 1069/09.

3) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- utilizzare il carnaio esclusivamente per l'alimentazione dei grifoni;
- rispettare le prescrizioni e le limitazioni che saranno impartite dai Servizi Veterinari competenti per territorio;
- conferire esclusivamente animali allevati nella propria azienda zootecnica e solo a seguito di accertamenti di causa di morte con giudizio favorevole da parte di un Veterinario Ufficiale, che procederà anche ai prelievi diagnostici previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- comunicare per le vie brevi, al Servizio di Sanità Animale competente per territorio e ai ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings), prima che il carnaio venga rifornito, le seguenti informazioni sui capi destinati all'alimentazione del Grifone: specie, età, stima del peso vivo, causa di morte;
- detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data del conferimento al sito e la stima del peso degli animali morti utilizzati come alimentazione per gli uccelli necrofagi. Il registro di cui all'**Allegato 4** deve essere reso disponibile al Servizio Veterinario in ogni momento e conservato per cinque anni dall'ultimo conferimento;



Allegato A

- effettuare il trasporto dei corpi di animali morti all'interno della azienda verso il sito individuato (area trofica) evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Dopo ogni trasporto il mezzo utilizzato deve essere sottoposto a pulizia e disinfezione;
- assicurare che l'area trofica sia adeguatamente recintata al fine di evitare per quanto possibile l'ingresso di animali di altre specie selvatiche e domestiche, e lo spostamento della carcassa al di fuori dell'area di alimentazione;
- rimuovere i residui alimentari che non risultano più idonei all'alimentazione e smaltirli tramite sotterramento in un sito il più vicino possibile al punto di alimentazione che sarà individuato al momento del sopralluogo preventivo al rilascio dell'autorizzazione o nel caso smaltirli conformemente all'art. 12 del Reg. 1069/09;
- escludere per il trattamento degli animali allevati nella propria azienda i farmaci a base di diclofenac;
- escludere dall'alimentazione del grifone anche i capi trattati con antibiotici e antiinfiammatori tossici per i vulturidi e tutti gli animali morti prima della scadenza del tempo di sospensione dei farmaci utilizzati;
- escludere dall'alimentazione del grifone carcasse di animali abbattuti mediante eutanasia o deceduti durante un intervento chirurgico;
- consentire e agevolare i ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings) nelle operazioni di monitoraggio dell'utilizzo dei carnai da parte degli uccelli necrofagi, effettuate anche tramite l'utilizzo di fototrappole e campionamenti sulle carcasse conferite;
- impedire che all'interno della propria azienda possano essere presenti prodotti nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro predatori o animali randagi;
- comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività.

4) ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO VETERINARIO

I Servizi Veterinari competenti per territorio assicurano che:

- gli animali degli allevamenti autorizzati ad allestire un'area trofica (carnaio) all'interno della propria azienda siano sottoposti ai controlli previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- siano effettuati sistematicamente i controlli ufficiali al fine di verificare, con frequenza almeno annuale, il rispetto della presente procedura. Tali controlli devono essere eseguiti utilizzando l'apposita lista di riscontro (check list) di cui all'**Allegato 5**.
- gli allevamenti siano sottoposti ad almeno un controllo annuale sul corretto utilizzo del farmaco veterinario così come da piano regionale sulla farmacovigilanza.





I Servizi Veterinari competenti per territorio possono stabilire di **intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in base alla valutazione del rischio.**

5) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Servizio Veterinario procede immediatamente alla sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- presenza di casi sospetti di TSE;
- presenza di casi sospetti o confermati di altre malattie trasmissibili all'uomo e/o agli animali, soggette a specifiche misure di polizia veterinaria;
- non conformità alle disposizioni dal Regolamento (UE) n. 142/2011;
- rinvenimento nell'azienda di esche o bocconi avvelenati e/o di animali morti per sospetto avvelenamento;
- mancata disponibilità a fornire le informazioni richieste sul rifornimento del carnaio e all'effettuazioni delle operazioni di monitoraggio dello stesso da parte dei ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings);
- in tutti i casi in cui non siano rispettati gli obblighi e le responsabilità di cui al punto 2 delle Modalità operative e richiamati con precisione nell'autorizzazione di cui all'allegato 2.

Il Servizio Veterinario procede immediatamente alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato;
- rinvenimento nelle carni o nei visceri delle carcasse conferite al carnaio di residui di farmaci tossici per gli uccelli necrofagi.

L'autorizzazione può essere ripristinata solo successivamente alla verifica della rimozione delle cause che ne hanno determinato la sospensione e secondo le modalità di cui al punto 1 delle modalità operative.

Sono parte integrante della presente procedura i seguenti Allegati:

- **Allegato 1:** Domanda di autorizzazione per alimentazione in deroga e di registrazione ai sensi dell'art 23 del Reg 1069/09;
- **Allegato 2:** Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- **Allegato 3:** Richiesta del SIAPZ competente per territorio al Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Regione Sardegna al fine dell'inserimento del carnaio nel sistema SINTESI;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Allegato A

- **Allegato 4:** Registro delle carcasse;
- **Allegato 5:** Verbale di sopralluogo (Check list).





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1190

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 1

**Al Servizio Igiene allevamenti
e produzioni zootecniche**

Oggetto: Istanza di autorizzazione per l'alimentazione del grifone avvoltoio (*Gyps fulvus*) ai sensi dell'art 18 del Reg. (CE) 1069/2009 e richiesta di registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, in stazioni di alimentazione (carnai aziendali).

(da presentare in triplice copia.)

Il sottoscritto

Cognome..... Nome

codice fiscale/Partita IVA

nato a provincia (.....) il, residente

in via n°..... CAP Comune provincia (.....)

in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda agricola con sede

legale nel comune di CAP provincia (.....) via

Recapiti per comunicazioni : Telefono; fax.....

e-mail.....; PEC.....

Codice Aziendale IT..... con sede dell'allevamento (indicare

le località dell'azienda in cui viene condotto l'allevamento estensivo)

1) Località.....Comune.....Ha.....

2) Località.....Comune.....Ha.....

3) Località.....Comune.....Ha.....

Specie allevata Bovini Ovini Caprini

Consistenza	Tasso di mortalità media annuale %
Bovini N° Capi: _____	
Ovini N° Capi: _____	
Caprini N° Capi: _____	





Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 1

CHIEDE

- A) l'autorizzazione a utilizzare Sottoprodotti di Origine Animale, contenenti materiale specifico a rischio di cui al Reg (CE) 1069/2009 art 8 lettera b) punto ii), generati nel proprio allevamento estensivo, all'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone), in aree trofiche carni aziendali, individuate all'interno della propria azienda;
- B) la registrazione nel sistema SINTESI all'uso di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone) ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009.

A tal fine il sottoscritto dichiara che:

Il proprietario degli animali è il Sig:

Cognome Nome

codice fiscale/Partita IVA

nato a provincia (....) il, residente

in via n° CAP Comune provincia (....)

Recapiti per comunicazioni : Telefono; email.....

Il detentore degli animali è il Sig:

Cognome Nome

codice fiscale/Partita IVA

nato a provincia (....) il, residente

in via n° CAP Comune provincia (....)

Recapiti per comunicazioni : Telefono; email.....

Dichiara inoltre che:

- Sono rispettati i requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009, dal Regolamento (UE) 142/2011 e dal Regolamento (CE) 999/2001, in funzione dell'attività svolta;
- Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio dell'attività;
- Il veterinario aziendale è il Dott

Il sottoscritto si impegna a :

- utilizzare il carnaio esclusivamente per l'alimentazione dei grifoni;
- rispettare le prescrizioni e le limitazioni che saranno impartite dai Servizi Veterinari competenti per territorio;





1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 1

- conferire esclusivamente animali allevati nella propria azienda zootecnica e solo a seguito di accertamenti di causa di morte con giudizio favorevole da parte di un Veterinario Ufficiale, che procederà anche ai prelievi diagnostici previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- comunicare per le vie brevi, al Servizio di Sanità Animale competente per territorio e ai ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings), prima che il carnaio venga rifornito, le seguenti informazioni sui capi destinati all'alimentazione del Grifone: specie, età, stima del peso vivo, causa di morte;
- detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data del conferimento al sito e la stima del peso degli animali morti utilizzati come alimentazione per gli uccelli necrofagi. Il registro deve essere reso disponibile al Servizio Veterinario in ogni momento e conservato per cinque anni dall'ultimo conferimento;
- effettuare il trasporto dei corpi di animali morti all'interno della azienda verso il sito individuato (area trofica) evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Dopo ogni trasporto il mezzo utilizzato deve essere sottoposto a pulizia e disinfezione;
- assicurare che l'area trofica sia adeguatamente recintata al fine di evitare per quanto possibile l'ingresso di animali di altre specie selvatiche e domestiche, e lo spostamento della carcassa al di fuori dell'area di alimentazione;
- rimuovere i residui alimentari che non risultano più idonei all'alimentazione e smaltirli tramite sotterramento in un sito il più vicino possibile al punto di alimentazione che sarà individuato al momento del sopralluogo preventivo al rilascio dell'autorizzazione o nel caso smaltirli conformemente all'art. 12 del Reg. 1069/09;
- escludere per il trattamento degli animali allevati nella propria azienda i farmaci a base di diclofenac;
- escludere dall'alimentazione del grifone anche i capi trattati con antibiotici e antiinfiammatori tossici per i vulturidi e tutti gli animali morti prima della scadenza del tempo di sospensione dei farmaci utilizzati;
- escludere dall'alimentazione del grifone carcasse di animali abbattuti mediante eutanasia o deceduti durante un intervento chirurgico;
- consentire e agevolare i ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings) nelle operazioni di monitoraggio dell'utilizzo dei carnai da parte degli uccelli necrofagi, effettuate anche tramite l'utilizzo di fototrappole e campionamenti sulle carcasse conferite;
- impedire che all'interno della propria azienda possano essere presenti prodotti nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro predatori o animali randagi;
- comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività.

Consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, queste saranno perseguite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Privacy: Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Si allegano tre copie della seguente documentazione:

- cartografia catastale con elenco dei fogli e dei mappali dei terreni dell'azienda, e individuazione del corpo aziendale;
- copia fotostatica del documento di identità.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1190

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 2

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo di Sottoprodotti di Origine Animale, contenenti materiale specifico a rischio (Reg (CE) 1069/2009 art 8 lettera b) punto ii)), prodotti nel proprio allevamento estensivo, per l'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone), in aree trofiche-carnai aziendali.

Vista l'istanza per l'utilizzo di SOA contenente materiale di categoria 1 per l'alimentazione di talune specie di uccelli necrofagi presentata in data: ___/___/___/ .

Prot N° dal Sig.....

Titolare/responsabile dell'Azienda Codice..... Comune Prov

Visto il Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (UE) n. 142/2011 della commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009;

Visto Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Visto il Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Visto il Regolamento (CE) 999/2001: disposizioni per la prevenzione il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Viste le Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, Rep. Atti 20/CU del 07/02/2013;

Viste le Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, di cui alla Determinazione della RAS n. 464 del 16/05/2013;

Considerato che i suddetti regolamenti consentono l'uso in deroga di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, nonché delle carcasse degli animali domestici allevati in modo estensivo nell'habitat degli uccelli necrofagi per assicurare il mantenimento dei loro modelli naturali di alimentazione.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 2

strettamente dipendenti dall'allevamento estensivo che, tramite le carcasse degli animali domestici, fornisce le risorse principali per il loro sostentamento;

Visto il preventivo parere favorevole dell'ISPRA, espresso con nota n. 48507 del 03.12.2013, conformemente alla nota circolare del Ministero della Salute DGISAN n. 29562 del 10/07/2013, relativo alla valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione;

Vista la determina n. 422 del 13.05.2014 del Direttore del Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che ha definito l'area geografica di alimentazione del Grifone nella Sardegna nord-occidentale dove sperimentare l'alimentazione della specie all'esterno di stazioni di alimentazione;

Il sottoscritto in qualità di Direttore/Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

AUTORIZZA

Il Sig..... Titolare-Responsabile Legale dell'azienda con codice aziendale IT..... Località Comune Prov (.....)
Proprietario: Sig Detentore: Sig.

A destinare, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiale specifico a rischio della/e specie sottoindicata/e.

Bovini **Ovini** **Caprini**

provenienti esclusivamente dal proprio allevamento, per l'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone) in stazioni di alimentazione conformemente all'allegato 6, capo II, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e più precisamente in un'area individuate all'interno della propria azienda zootecnica.

Qualsiasi variazione relativa alla presente autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata allo scrivente Servizio.

Il Direttore/Responsabile del Servizio





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 2

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le seguenti condizioni pena la sospensione o la revoca della autorizzazione stessa:

- utilizzare il carnaio esclusivamente per l'alimentazione dei grifoni;
- rispettare le prescrizioni e le limitazioni che saranno impartite dai Servizi Veterinari competenti per territorio;
- conferire esclusivamente animali allevati nella propria azienda zootecnica e solo a seguito di accertamenti di causa di morte con giudizio favorevole da parte di un Veterinario Ufficiale, che procederà anche ai prelievi diagnostici previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- comunicare per le vie brevi, al Servizio di Sanità Animale competente per territorio e ai ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings), prima che il carnaio venga rifornito, le seguenti informazioni sui capi destinati all'alimentazione del Grifone: specie, età, stima del peso vivo, causa di morte;
- detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data del conferimento al sito e la stima del peso degli animali morti utilizzati come alimentazione per gli uccelli necrofagi. Il registro deve essere reso disponibile al Servizio Veterinario in ogni momento e conservato per cinque anni dall'ultimo conferimento;
- effettuare il trasporto dei corpi di animali morti all'interno della azienda verso il sito individuato (area trofica) evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Dopo ogni trasporto il mezzo utilizzato deve essere sottoposto a pulizia e disinfezione;
- assicurare che l'area trofica sia adeguatamente recintata al fine di evitare per quanto possibile l'ingresso di animali di altre specie selvatiche e domestiche, e lo spostamento della carcassa al di fuori dell'area di alimentazione;
- rimuovere i residui alimentari che non risultano più idonei all'alimentazione e smaltirli tramite sotterramento in un sito il più vicino possibile al punto di alimentazione che sarà individuato al momento del sopralluogo preventivo al rilascio dell'autorizzazione o nel caso smaltirli conformemente all'art. 12 del Reg. 1069/09;
- escludere per il trattamento degli animali allevati nella propria azienda i farmaci a base di diclofenac;
- escludere dall'alimentazione del grifone anche i capi trattati con antibiotici e antiinfiammatori tossici per i vulturidi e tutti gli animali morti prima della scadenza del tempo di sospensione dei farmaci utilizzati;
- escludere dall'alimentazione del grifone carcasse di animali abbattuti mediante eutanasia o deceduti durante un intervento chirurgico;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 2

- consentire e agevolare i ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings) nelle operazioni di monitoraggio dell'utilizzo dei carni da parte degli uccelli necrofagi, effettuate anche tramite l'utilizzo di fototrappole e campionamenti sulle carcasse conferite;
- impedire che all'interno della propria azienda possano essere presenti prodotti nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro predatori o animali randagi;
- comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività.

L'autorizzazione è immediatamente sospesa in caso di:

- presenza di casi sospetti di TSE;
- presenza di casi sospetti o confermati di altre malattie trasmissibili all'uomo e/o agli animali, soggette a specifiche misure di polizia veterinaria;
- non conformità alle disposizioni dal Regolamento (UE) 142/2011;
- rinvenimento nell'azienda di esche o bocconi avvelenati e/o di animali morti per sospetto avvelenamento.

L'autorizzazione è immediatamente revocata in caso di:

- riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato;
- rinvenimento nelle carni o nei visceri delle carcasse conferite al carnaio di residui di farmaci tossici per gli uccelli necrofagi.

In caso di non rispetto delle condizioni contenute nella presente autorizzazione sono applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009".

Il Direttore/Responsabile del Servizio





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 3

Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità
Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Via Roma 223 - 09123 CAGLIARI
PEC:san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di inserimento di Stazione di alimentazione (CARNAIO) nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, SINTESI, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n.1069/99 e di assegnazione del numero di registrazione.

Vista la richiesta di registrazione nel sistema SINTESI all'uso di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone) ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009 dell'azienda
Codice Aziendale Comune Prov (.....).

Vista l'autorizzazione all'utilizzo di Sottoprodotti di Origine Animale, contenenti materiale specifico a rischio (Reg (CE) 1069/2009 art 8 lettera b) punto ii)), prodotti nel proprio allevamento estensivo, all'alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (grifone), in aree trofiche-carnai aziendali, rilasciata dallo scrivente Servizio con Prot N°..... del/...../.....
il Direttore/Responsabile del Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche.

CHIEDE

L'inserimento della Azienda, codice aziendale
sita in località..... Comune Provincia (...),
coordinate geografiche nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, **SINTESI**, in conformità a quanto previsto dall'art 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/09 per lo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
X	Uso in deroga di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali (art. 18, par 2, lett b) Reg. (CE) n. 1069/09)	Categoria 1	Uccelli necrofagi di specie protette (<i>Gyps fulvus</i>)	Carcasse di animali di allevamento

Lo Scrivente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente richiesta.


Il Direttore/Responsabile del Servizio



1189

19 OTT 2016

ALLEGATO 4

<p>SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE</p>	<p>REGISTRO CARCASSE UTILIZZATE PER L'ALIMENTAZIONE DI UCCELLI NECROFAGI</p>	 <p>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p>
--	--	---

REGISTRO CARCASSE UTILIZZATE PER L'ALIMENTAZIONE DI UCCELLI NECROFAGI

Codice Azienda □□□□□□□□

Stazione di alimentazione: LAT. _____ LONG. _____

Consegnato a _____

Rappresentante legale Proprietario Detentore

Specie animale Bovini Ovini Caprini

Il Veterinario Ufficiale del SIAPZ

Data _____

Timbro e Firma



1199

19 OTT 2016

DATA CONFERIMENTO	SPECIE	ETA'	CODICE IDENTIFICATIVO	PESO (KG)	CAUSA DI MORTE	ANNOTAZIONI E CONTROLLI



1199



Check list per il controllo ufficiale nei siti di alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus* (Grifone) in aree trofiche aziendali

Regione Sardegna ASL di _____ Distretto di _____

Servizio Veterinario _____

Oggetto: Controllo ufficiale nei siti di alimentazione di uccelli necrofagi della specie *Gyps fulvus*.

Data: _____

DATI AZIENDALI

Codice aziendale _____ Lat. : _____ Long. : _____

Sede dell'azienda: Località _____

Comune _____ Provincia _____

Titolare Sig. _____ tel: _____

Proprietario Sig. _____ tel: _____

Detentore Sig. _____ tel: _____

Autorizzazione rilasciata il ____ / ____ / ____ Prot. N° _____

Materiali di origine della specie:

Bovina Ovina Caprina

Elementi di verifica	SI	NO	N.A.	Note
Il carnaio è utilizzato esclusivamente per l'alimentazione dei grifoni? Rif normativo: Reg. 142/2011, All. 6, capo II, sez. 2, par. 1, lett b) i). Provvedimenti: D.lvo 186/2012)				
Sono conferiti al carnai esclusivamente allevati nella propria azienda zootecnica e solo a seguito di accertamenti di causa di morte con giudizio favorevole da parte di un Veterinario Ufficiale? Rif normativo: Reg. 142/2011, All. 6, capo II, sez. 2, par. 1, lett f) ii) e nota Min Sal 29562-P- 10/07/13. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.				
E' effettuata al Servizio di Sanità Animale competente per territorio e ai ricercatori dell'Università di Sassari (progetto LIFE Under Griffon Wings) la comunicazione, per le vie brevi, prima che il carnaio venga rifornito, delle seguenti informazioni sui capi				





Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 5

<p>destinati all'alimentazione del Grifone: specie, età, stima del peso vivo, causa di morte? Rif normativo: Reg. 142/2011, All. 6, capo II, sez. 2, par. 1, lett f) ii) e accordi con i ricercatori dell'Università. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.</p>				
<p>Il registro delle carcasse e il registro aziendale risultano regolarmente detenuti e sono compilati correttamente? Rif normativo: Reg. 142/2011, All. 6, capo II, sez. 2, par. 1, lett f) iii e nota Min Sal 29562-P- 10/07/13. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.</p>				
<p>Il trasporto dei corpi di animali morti all'interno della azienda verso il sito individuato (area trofica) è effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo e dopo ogni trasporto il mezzo utilizzato è sottoposto a pulizia e disinfezione? Rif normativo: Nota Min Sal 29562-P-10/07/13. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.</p>				
<p>L'area trofica è adeguatamente recintata al fine di evitare per quanto possibile l'ingresso di animali di altre specie selvatiche e domestiche, e lo spostamento della carcassa al di fuori dell'area di alimentazione? Rif normativo: Nota Min Sal 29562-P-10/07/13. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.</p>				
<p>I residui alimentari che non risultano più idonei all'alimentazione sono smaltiti tramite sotterramento nel sito individuato vicino al punto di alimentazione o sono smaltiti secondo le disposizioni di cui all'art 12 del Reg. 1069/2009? Rif normativo: Nota Min Sal 29562-P-10/07/13. Provvedimenti: D.lvo 186/2012.</p>				
<p>Sono esclusi farmaci a base di diclofenac per il trattamento degli animali allevati in azienda?</p>				
<p>Sono esclusi dall'alimentazione del Grifone le carcasse di animali trattati con antibiotici e antiinfiammatori tossici per i vulturidi e le carcasse di animali morti prima della scadenza del tempo di sospensione dei farmaci utilizzati? Rif normativo: Nota Min Sal 31238-P-01/08/2014. Provvedimenti: D.lvo 186/2012</p>				
<p>Sono escluse dall'alimentazione del Grifone carcasse di animali abbattuti mediante eutanasia o deceduti durante un intervento chirurgico?</p>				
<p>Sono presenti all'interno dell'azienda prodotti nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro predatori o animali randagi? Rif normativo: O.M. 10/02/2012 e s.m.i. Provvedimenti: articoli 544-bis e ter e L 189/2004.</p>				





1199

19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 5

ESITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO

Risultanze (Confronto tra i criteri, quanto previsto dalla norma e le evidenze oggettive rilevate):

Osservazioni del controllore:

Osservazioni del titolare dell'autorizzazione:

Conclusioni:





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1199
 19 OTT 2016

Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Allegato 5

Non conformità rilevate (in tal caso deve essere compilato anche un verbale distinto di contestazione).

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

- Nulla osta al mantenimento dell'autorizzazione.
- Sospensione dell'autorizzazione.
- Revoca dell'autorizzazione.

Data controllo: ____/____/____.

Per la Ditta

Ricercatori LIFE "Under Griffon Wings"

Veterinari Ufficiali

